

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**N. 1187-B**

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

(BERLUSCONI)

**e dal Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione**

(BOSSI)

**di concerto col Ministro per gli affari regionali**

(LA LOGGIA)

*(V. Stampato n. 1187)*

*approvato, in sede di prima deliberazione, dal Senato della Repubblica  
il 5 dicembre 2002*

*(V. Stampato Camera n. 3461)*

*approvato, senza modificazioni, in sede di prima deliberazione,  
dalla Camera dei deputati il 14 aprile 2003*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 15 aprile 2003*

---

**Modifiche dell'articolo 117 della Costituzione**

---

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**  

---

TESTO APPROVATO,  
IN PRIMA DELIBERAZIONE,  
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA  
E DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

*(Modifiche dell'articolo 117  
della Costituzione)*

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione è inserito il seguente:

«Le Regioni attivano la competenza legislativa esclusiva per le seguenti materie:

- a) assistenza e organizzazione sanitaria;
- b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;
- d) polizia locale».

## Art. 2.

*(Disposizioni concernenti le Regioni a  
statuto speciale e le Province autonome di  
Trento e di Bolzano)*

1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.